



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 181/21/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 1490/DDA/NV -DDA/3721 <http://forza3m.com>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 ottobre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/3721 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0002256 del 27 luglio 2021, è stata segnalata dal sig. Marco Giacomo Posern, in qualità di legale rappresentante della società Studio DAG di Marco Posern & C. SAS, la presenza, sul sito *internet* <http://forza3m.com> di due opere intitolate “*Layout sito web Forza3m.com*” e “*Brochure Forza3m*”, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che sul sito *internet* sopraindicato, è effettivamente presente una riproduzione delle opere oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione della legge n. 633 del 1941;
3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il sito *internet* oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo mail info@forza3m.com, è stato verosimilmente registrato dalla società Register.com Inc., con sede a New York, 575 8th Ave, 10018 NY, Stati Uniti, per conto di un soggetto non identificato;
 - i servizi di hosting risultano verosimilmente forniti dalla società Colt Engine S.r.l, con sede a Corso Svizzera 185, 10149 Torino, Italia, il cui indirizzo di posta elettronica è info@host.it. Alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server che risultano essere localizzati a Torino, Italia;
4. con comunicazione del 29 luglio 2021 (prot. n. DDA/ 0002274), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1490/DDA/NV



relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione della legge n. 633 del 1941;

5. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 29 luglio 2021, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

6. con comunicazione del 13 settembre 2021 (prot. n. DDA/0002362), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha rappresentato alla società Colt Engine S.r.l. che il titolare del nome a dominio <https://forza3m.com> non ha fornito alcun riscontro alla richiesta del soggetto istante e che, pertanto, l'Autorità si riserva di adottare un provvedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, come nel caso di specie, l'Autorità ordina di norma ai prestatori di servizi di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento. Nella medesima comunicazione, la Direzione Contenuti Audiovisivi ha richiesto alla società Colt Engine S.r.l. di voler specificare il ruolo svolto e le relative azioni che la Società è tecnicamente in grado di intraprendere, nonché di voler fornire i dati di intestazione riferiti al nome a dominio <https://forza3m.com>;

7. nei termini indicati nella citata comunicazione, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal 13 settembre 2021, non è stata presentata alcuna documentazione dalla società Colt Engine S.r.l. in merito al presente procedimento;

8. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito *internet* <http://forza3m.com> oggetto di istanza, si evidenzia che sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

9. non si ritiene che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, nel caso in cui il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, come nel caso di specie, l'Autorità di norma ordina ai prestatori di servizi di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che in assenza di riscontro da parte di Colt Engine S.r.l. non è possibile accertare che lo stesso sia un hosting provider attivo, ossia che svolga un ruolo consistente nella memorizzazione di informazioni, nella trasmissione e organizzazione



di contenuti e che sia pertanto in grado di procedere alla rimozione selettiva delle opere digitali caricate in violazione della legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che, ai sensi delle Linee-guida in materia di ottemperanza da parte dei prestatori di servizi agli ordini dell'Autorità in materia di diritto d'autore ai sensi del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS, nel caso di servizio di hosting consistente nella memorizzazione di informazioni senza svolgere alcun ruolo nella trasmissione e gestione di contenuti ospitati presso la propria rete, come nel caso di specie, la tipologia di intervento tecnicamente eseguibile, in funzione del ruolo svolto è limitata al rendere inaccessibile l'intero sito;

CONSIDERATO al riguardo che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto due sole opere, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <http://forza3m.com>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis e la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'Autorità si riserva di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti della Colt Engine S.r.l. ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per la mancata risposta alla richiesta di informazioni.



Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 ottobre 2021

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba